EMENDAMENTI RETE

Al Decreto Delegato 31 agosto 2026 n. 127

"Scala di equivalenza ai fini del calcolo dell'ICEE di cui alla Legge 4 febbraio 2026 N.16 e successive modifiche"

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
Depositato in Data 26/11/2026
h 18:10

Emendamento modificativo dell'articolo unico

L'articolo unico è ridenominato

Art.1

(Scala di equivalenza)

Le lettere b) e c) del comma 3 sono sostituite dalle seguenti:

b) 0,30 per ciascun componente del nucleo familiare con disabilità media ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1), della Legge 4 febbraio 2026 n.16 e successive modifiche;

c) 0,50 per ciascun componente del nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), della Legge n.16/2026 e successive modifiche.».

Emendamento aggiuntivo dell'articolo 2

Articolo 2

(Criteri di riconoscimento della disabilità ai fini ICEE)

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della Legge n.16/2026, all'articolo 3, comma 1, lettera d), della medesima Legge, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

1) persone con disabilità media: gli invalidi civili di età compresa tra diciotto e sessantacinque anni con invalidità accertata dal 67 al 99 per cento e le persone ultrasessantacinquenni con invalidità parziale accertata. Vi rientrano i minori per i quali siano state accertate difficoltà persistenti nello svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell'età, quando non ricorra una delle condizioni di cui al numero 2);

2) persone con disabilità grave o non autosufficienti: i soggetti con invalidità totale o inabilità totale accertata; i minori titolari di indennità di frequenza; i soggetti con cecità o sordità assoluta o con residuo visivo o uditivo che dia titolo a specifiche provvidenze assistenziali per cecità o sordità; i soggetti per i quali sia accertata la necessità di assistenza permanente. Ai fini ICEE i titolari di indennità di accompagnamento sono considerati non autosufficienti e rientrano nella presente categoria.".

2. Le condizioni sono accertate sulla base dei provvedimenti o delle certificazioni degli organi competenti. In caso di concorso tra più condizioni per la medesima persona si applica la categoria cui corrisponde la maggiorazione più elevata, ferma restando l'ulteriore maggiorazione per i minorenni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d).

Emendamento aggiuntivo dell'articolo 3

Articolo 3

(Composizione del nucleo familiare e obblighi di mantenimento)

1. **L'applicativo ICEE individua il nucleo ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n.16/2026 e tiene conto degli obblighi di mantenimento e assistenza materiale stabiliti dalla Legge 26 aprile 1986 n.49 e successive modifiche. La classificazione statistica di cui al comma 2 è utilizzata per guidare la compilazione della Dichiarazione Reddituale e Patrimoniale (DRP).**

2. **L'applicativo distingue, secondo le categorie rilevate dal Bollettino di Statistica:**

a) **i nuclei di coniugi, anche con residenze distinte e fatte salve le eccezioni di legge; i nuclei di persone unite civilmente o in convivenza di fatto registrata, nei limiti delle equiparazioni previste dalla legge; i nuclei monoparentali con figli minori o maggiorenni fiscalmente a carico;**

b) **i nuclei multigenerazionali con ascendenti; i nuclei comprendenti parenti collaterali o affini; le altre coabitazioni, anche con titolari di permessi di soggiorno, nei casi previsti dall'articolo 4 della Legge n.16/2026.**

3. **Ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della Legge n.16/2026, dopo l'articolo 5, comma 1, della medesima Legge sono aggiunti i seguenti commi:**

"2. In presenza di figli minorenni conviventi con un solo genitore, nella DRP sono indicati i dati identificativi del genitore non convivente che li abbia riconosciuti e gli importi di mantenimento effettivamente percepiti, risultanti da provvedimento giudiziario o, in sua mancanza, da altra documentazione idonea. In assenza di mantenimento documentato, i redditi e i patrimoni del genitore non convivente sono acquisiti ai fini ICEE nei casi in cui tale genitore è incluso nel nucleo ai sensi del comma 1. Lo stesso importo non è computato due volte. In caso di separazione giudiziale o consensuale omologata, il mantenimento per i figli determinato dal Commissario della Legge è computato per l'intero importo effettivamente percepito nel nucleo del genitore con cui risiedono.

3. **In deroga all'articolo 4, comma 4, quando i minori convivono stabilmente con nonni, zii o altri parenti o affini e nessuno dei genitori che li ha riconosciuti vi convive, il minore appartiene al nucleo dei coabitanti con cui risiede, ferme le disposizioni in materia di affidamento. I redditi e i patrimoni dei genitori non conviventi concorrono esclusivamente per l'importo del mantenimento stabilito dall'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 32 della Legge n.49/1986 ed effettivamente percepito. Il dichiarante indica gli estremi dell'eventuale provvedimento e l'importo percepito.**

4. **Se il richiedente risiede anagraficamente da solo, ai fini dell'indicatore concorrono anche le risorse reddituali e patrimoniali dei congiunti tenuti nei suoi confronti a un obbligo attuale di mantenimento o di assistenza materiale ai sensi della Legge n.49/1986. Quando il contributo è determinato da un provvedimento giudiziario o da un accordo documentato, si computa l'importo effettivamente percepito. In assenza di un contributo così determinato, sono imputate, per ciascun obbligato, le risorse reddituali e patrimoniali rilevanti ai fini ICEE in proporzione all'obbligo accertato dall'autorità competente, previa acquisizione delle osservazioni degli interessati.**

L'imputazione non comporta l'inclusione dell'obbligato nel parametro della scala di equivalenza e non dà luogo a duplicazione degli importi già dichiarati.".

4. **L'applicativo dà applicazione alle disposizioni dell'articolo 4, commi 6, 7, 9 e 10, della Legge n.16/2026 per i minori affidati o collocati in comunità, gli studenti maggiorenni fiscalmente a carico e i titolari di permesso di soggiorno. L'opzione del genitore affidatario è registrata nei casi previsti dalla legge.**

Emendamento aggiuntivo dell'articolo 4

Articolo 4

(Rettifica della composizione del nucleo e verifiche)

1. **Il dichiarante è tenuto a rettificare la composizione del nucleo precompilata sulla base delle risultanze anagrafiche, quando tale composizione non corrisponde all'effettiva situazione di convivenza, coabitazione o mantenimento, nei casi previsti dalla Legge n.16/2026 e dal presente decreto. Il dichiarante espone le ragioni della rettifica e indica gli elementi che consentono di verificarla.**
2. **L'applicativo consente di selezionare le casistiche di cui all'articolo 3, comma 2, e di dichiarare gli importi di mantenimento secondo quanto stabilito dal medesimo articolo.**
3. **A seguito della trasmissione di una DRP contenente una variazione della composizione del nucleo rispetto ai dati precompilati, l'applicativo registra la variazione e trasmette automaticamente e senza ritardo ai servizi sociali competenti dell'Istituto per la Sicurezza Sociale una segnalazione telematica contenente i dati necessari alla verifica.**
4. **I servizi sociali dell'ISS verificano le circostanze dichiarate, acquisiscono, ove necessario, chiarimenti e documentazione e comunicano l'esito all'ufficio competente per i controlli sulla DRP e per i conseguenti aggiornamenti. La segnalazione non sostituisce l'accertamento né preclude, di per sé, la trasmissione della DRP.**

Emendamento aggiuntivo dell'articolo 5

Art. 5

(Disposizioni sull'inflazione)

1. **Dal 1° gennaio di ogni anno, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, tutte le soglie, le franchigie, i massimali, gli importi forfettari e gli incrementi espressi in euro ai fini del calcolo dell'ICEE dal presente decreto e dalla Legge n. 16/2026 sono rivalutati automaticamente in misura pari all'eventuale aumento della media annua dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevato dall'Ufficio di Statistica nell'anno precedente;**

2. **L'Amministrazione pubblica gli importi aggiornati entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'indice e ricalcola d'ufficio le dichiarazioni già presentate per l'anno di applicazione.**

